

**PARCO NATURALE REGIONALE “COSTA OTRANTO SANTA MARIA DI LEUCA E
BOSCO DI TRICASE
PIANO TERRITORIALE DEL PARCO**

***NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LO
SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DEI TERRITORI COMPRESI NEL PARCO “COSTA
OTRANTO SANTA MARIA DI LEUCA E BOSCO DI TRICASE.***

Titolo I.....	3
Disposizioni generali.....	3
Art. 1 Efficacia ed entrata in vigore del piano	3
Art. 2 Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione	3
Art. 3 Obiettivi generali del piano	4
art. 4 Struttura e contenuti del piano	5
Art. 5 Confini del Parco	6
Art. 6 Aree contigue	6
Art. 7 Finalità di tutela: modalità attuative	7
Art. 8 Misure di conservazione	8
Art. 9 Attività di documentazione e conoscenza	9
Art. 10 Monitoraggio	9
Art. 11 Cooperazione e intese	10
Art 12 Quadro normativo di riferimento.....	11
Art. 13 Elaborati del piano.....	12
Titolo II.....	14
Disciplina generale degli interventi e delle attività.....	14
Art. 14 Interventi vietati in tutte le zone del parco	14
Art. 15 Interventi soggetti ad autorizzazione	15
Art. 16 Interventi edilizi.....	16
Art. 17 Modalità di intervento per il recupero, la manutenzione ed il riuso delle Masserie.....	16
Art. 18 Modalità di realizzazione degli interventi consentiti.....	17
Art. 19 Disciplina e gestione dei rifiuti.....	18
Titolo III	18
Disciplina degli interventi nei complessi ecologici e funzionali.....	18
Articolo 20 Complessi ecologici e funzionali.....	18
Articolo 21 Habitat di grotta e inghiottitoi.....	19
Articolo 22 Boschi	19
Art. 23 Pascoli e prati naturali	20
Art. 24 Versanti rocciosi.....	21

Art. 25 Aree umide.....	21
Art. 26 Aree agricole.....	22
Titolo IV	23
Unità di paesaggio e zone.....	23
Art. 27 Le Unità di Paesaggio: individuazione e descrizione	23
Art. 28 Le zone del Piano: individuazione e descrizione.....	25
Art. 29 Disciplina delle singole zone	26
Art. 30 Zona a - Riserve integrali	26
Art. 31 Zona b - Riserve generali orientate.....	26
Art. 32 Zone c – Aree di protezione.....	27
Art. 33 Zone d – Aree di promozione economica e sociale	28
Titolo V.....	29
Disciplina delle coste ricadenti nelle singole zone.....	29
Art. 34 Disciplina delle coste: obiettivi e criteri	29
Art. 35 Costa ad elevata sensibilità.....	29
Art. 36 Costa a media sensibilità	29
Art. 37 Costa a bassa sensibilità.....	30
Titolo VI	30
Norme transitorie e finali	30
Art. 38 Regolamento del Parco	30
Art. 39 Individuazione di aree e beni da trasformare o acquisire in proprietà pubblica.	31
Art. 41 Sistema della mobilità del Parco.....	33
Art. 42 Risoluzione delle antinomie	34
Art. 43 Attuazione del Piano	34
Art. 44 Limiti, interpretazione e aggiornamento della disciplina di piano	34
Art. 45 Proposta di area marina protetta	34
Art. 46 I programmi e i progetti per la valorizzazione del parco.....	35
Art. 47 Progetti specifici nell’area del Parco	35
Art. 48 VIA E VAS.....	36
Art. 49 Disciplina transitoria.....	36
Glossario delle Definizioni e qualificazioni	Errore. Il segnalibro non è definito.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Efficacia ed entrata in vigore del piano

1. Il piano per il Parco naturale regionale "*Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase*" istituito con L.R. n. 30 del 26 ottobre 2006, di seguito denominato piano e redatto in conformità all'articolo 2 della legge istitutiva L. R. 30/2006, è strumento unico per la tutela dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali delle aree ricadenti nel Parco, secondo la relativa perimetrazione, così come definita all'articolo 5.
2. Secondo le previsioni degli artt. 25, comma 2, L. 6 dicembre 1991, 394 ('Legge quadro sulle aree protette') e 20 commi 7 e 8, L.R. 24 luglio 1997, n. 19 ('Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia') il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità degli interventi in esso previsti e sostituisce, a ogni livello, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione del territorio.
3. Il piano è pubblicato sul BURP della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Art. 2 Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione

1. Secondo le previsioni degli artt. 25, comma 2, L. 6 dicembre 1991, 394 e 20 commi 7 e 8, L.R. 24 luglio 1997, n. 19:
 - 1.1. il piano sostituisce, a ogni livello, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio, ivi compresi i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico;
 - 1.2 le previsioni del piano prevalgono sulle disposizioni difformi contenute nei piani indicati;
 - 1.3. l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre dodici mesi successivi alla data di approvazione del piano stesso;
2. Secondo le previsioni degli artt. 145, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"); 71, comma 1 e 98 delle NTA del PPTR (Piano paesistico territoriale regionale approvato con DGR 176 del 16.02.2015 e s.m.i., di seguito PPTR), il piano detta la specifica disciplina di tutela delle relative aree in coerenza con i livelli minimi di tutela dei parchi e dei beni paesaggistici che vi ricadono, come stabiliti dalla vigente disciplina territoriale regionale in materia di paesaggio;
 - 2.2. In caso di contrasto fra la disciplina del piano e quella territoriale paesaggistica prevale la prima, solo se più restrittiva rispetto a quella paesaggistica;
 - 2.3. la disciplina del piano è sottoposta a previa verifica di compatibilità paesaggistica con il PPTR;
 - 2.4. Il piano dovrà essere adeguato, se del caso, agli esiti della verifica di compatibilità di cui al punto precedente. A questi fini l'Ente procedente indice una conferenza di co-pianificazione nelle forme di conferenza dei servizi secondo le norme procedurali di cui alla legge 241/1990 cui parteciperanno

l'Ente Parco, l'Ufficio Parchi della Regione, gli altri uffici regionali competenti e ogni soggetto pubblico-privato interessato.

Art. 3 Obiettivi generali del piano

1. Il piano persegue gli obiettivi di tutela dell'ambiente quale espressione della personalità individuale e sociale e limite ai principi di iniziativa economica privata di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione, in funzione della tutela del valore primario e assoluto della salvaguardia dell'habitat nel quale vivono le popolazioni del territorio perimetrato, in conformità agli artt. 9 e 32 della Costituzione.

2. In particolare il piano persegue gli obiettivi di cui all'art. 2 della l.r. n. 30/2006 e, stante la prevalenza caratterizzante nel Parco dell'ambiente costiero e dei pascoli naturali, quelli di:

- a) tutela dell'ecosistema naturale della costa sia all'interno della dividente demaniale che dei quadranti attigui, allo scopo di assicurare la protezione degli habitat e una gestione integrata delle zone costiere (GIZC) conforme al Protocollo di Madrid del 16 gennaio 2009, recepito dalla Decisione Consiglio Ue 2010/631/Ue, con obiettivi di fruizione turistico-ricreativa eco-compatibile e di minima utilizzazione delle risorse naturali, in ogni caso diretta a salvaguardare le utilità che da tempo immemorabile le zone costiere assicurano alle popolazioni residenti e di garantire anche alle future generazioni l'esercizio dei diritti fondamentali nonché il libero sviluppo della persona;
- b) integrazione della pianificazione costiera con quella territoriale e urbanistica e attenta regolamentazione della fruizione delle zone costiere e degli elementi di pressione costituiti dalle attività turistiche, dall'edificazione diffusa, dalla manutenzione/gestione delle spiagge e delle scogliere;
- c) riqualificazione delle aree costiere per una fruizione turistico-ricreativa eco-compatibile;
- d) riqualificazione del sistema della mobilità e dell'accesso alla costa;
- e) alleggerimento dei flussi turistici sulla costa;
- f) allestimento di infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) realizzazione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale adatti a tutti, con particolare riguardo ai percorsi, agli accessi ed alle strutture destinate ad anziani, bambini e portatori di differenti abilità;
- h) tutela e valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio delle aree ricomprese nel parco e delle relative fasce di protezione esterne del parco e delle aree contigue;
- i) salvaguardia dei valori culturali, antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
- j) promozione e sviluppo di un'economia agricola multifunzionale di qualità, diretta in particolare al restauro ed al risanamento conservativo dei manufatti rurali diffusi e, ove possibile, alla riqualificazione delle strutture agrituristiche esistenti che presentano elementi detrattori.
- k) tutela dei valori di civiltà propri della tradizione agricola salentina, ai fini della produzione di cibo sano;
- l) tutela e sviluppo del patrimonio forestale;
- m) protezione dal rischio di incendio;
- n) tutela dei pascoli e dei prati naturali, in quanto habitat naturale e seminaturale più esteso del Parco e riserva di biodiversità garantita dalla pratica tradizionale dell'allevamento estensivo;
- o) conservazione e recupero della biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti in: Convenzione di Washington del 1980 (CITES),

Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979, direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, L. 157/92, relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- p) recupero, salvaguardia e monitoraggio della vegetazione naturale autoctona con particolare riferimento ai nuclei boschivi di *Quercus macrolepis* e delle specie ritenute a rischio di estinzione **e di quelle** riportate nel Regolamento del Parco;
- q) difesa e ricostituzione degli equilibri ecologici, idraulici, geologici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
- r) tutela degli Habitat 8330 (grotte marine sommerse e semisommerse) e 6220 (percorsi sub steppici di graminacee e piante annue) secondo quanto stabilito dagli obiettivi di conservazione di cui al R.R. Puglia n. 12 del 2017;
- s) regolamentazione dell'uso a fini scientifici e di fruizione sportiva e turistico-ricreativa degli habitat rupestri e di grotta e delle specie di Uccelli e Chiroteri di interesse comunitario ad essi connessi;
- t) monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici dell'area;
- u) adozione dei principi dell'UNIVERSAL DESIGN nella realizzazione di opere ed infrastrutture;
- v) promozione delle attività di educazione, formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative ed economiche eque e sostenibili, compatibili con i fini del piano e col miglioramento della qualità della vita delle popolazioni residenti, anche attraverso la promozione di stili di vita e di programmi di sviluppo compatibili con i caratteri naturalistici e paesaggistici dell'area;
- w) eliminazione, anche attraverso la loro acquisizione e/o delocalizzazione, dei detrattori dei valori ambientali e paesaggistici del contesto e di ogni altro elemento che provoca o prefigura disturbo all'ecosistema o pregiudizio ai valori ambientali o paesaggistici;
- x) promozione della libera fruizione della costa, anche attraverso la conservazione e/o il ripristino degli antichi camminamenti.

art. 4 Struttura e contenuti del piano

1. Il piano disciplina i contenuti di cui all'art. 12, comma 1 della legge 394/2001, e in particolare:

- a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) i vincoli, le destinazioni di uso pubblico e privato e le norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) i sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile, equestre e pedonale;
- d) i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, i musei, i centri visite, gli uffici informativi, le aree campeggio, le attività agrituristiche;
- e) gli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in generale.

2. Al fine di garantire coerenti gradi di tutela, salvaguardia, valorizzazione e gestione il piano articola il territorio del parco in:

- Unità di paesaggio (Up);
- Complessi ecologici e funzionali
- Zone

3. Le Unità di paesaggio e i Complessi ecologici e funzionali costituiscono ambiti, fra loro in tutto o in parte sovrapponibili, che comprendono aree sia interne che esterne al perimetro del Parco, caratterizzate dalla stretta correlazione fra componenti paesaggistiche ed ecologiche del Parco, individuate al fine di orientare i progetti, piani e programmi che vi ricadono, sulla base di – caratteristiche:

- omogenee sotto il profilo paesaggistico, naturalistico, storico, culturale e antropologico (Unità di paesaggio);

- affini sotto il profilo ecologico, con riguardo alle porzioni di area S.I.C. non ricadenti all'interno del perimetro del Parco (Complessi ecologici e funzionali).

4. Le Zone individuano aree, all'interno del perimetro del Parco, caratterizzate da uno stesso grado di protezione ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. 394/91.

5. Il piano effettua un'attenta ricognizione delle pressioni ambientali esercitate nelle aree limitrofe e della interazione della disciplina proposta con gli usi presenti o programmati.

Art. 5 Confini del Parco

1. Il Parco include le aree protette per effetto del relativo procedimento istitutivo.

2. I confini del Parco indicati sugli elaborati del piano corrispondono alla perimetrazione riportata sulla carta tecnica regionale in scala 1:10.000 a cura dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali della Regione Puglia (<http://www.ecologia.puglia.it>). Gli stessi corrono lungo linee definite e riconoscibili, come i confini catastali, i cigli stradali, i muretti a secco, gli argini di canali, la linea di costa o lungo altri segni ben identificabili sulla carta tecnica regionale di cui in premessa.

3. La cartografia di piano redatta su base aereofotogrammetrica ha valore probante della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di piano rappresentati alla scala nominale di tolleranza della Carta.

4. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 41 (**'risoluzione delle antinomie'**).

Art. 6 Aree contigue

1. Ai sensi dell'art. 32 della L. 394/91 il piano individua e perimetra "aree contigue" al parco distinte in aree intercluse e aree di bordo, individuate rispettivamente nelle tavole 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 allegato al piano.

2. La relativa perimetrazione ha valore di proposta e diviene prescrittiva solo dopo l'approvazione da parte della Regione Puglia.

3. Le aree contigue costituiscono un insieme ecologico integrato con le aree del Parco e ne anticipano e preparano la fruizione anche visiva ed emozionale, con lo scopo di rendere effettiva l'azione di tutela e di promozione dei beni e delle risorse del Parco, di potenziare e mantenere la continuità ecologica e paesaggistica e di garantire la protezione sia delle aree interne che della fascia marina prospiciente il Parco.

4. All'interno delle aree contigue, le azioni i piani e i programmi devono perseguire i seguenti obiettivi:

a) ricostruzione dei caratteri naturali dei contesti e degli elementi che li caratterizzano, anche per rinforzare le difese territoriali contro gli eventi naturali divenuti imprevedibili per effetto delle variazioni climatiche;

b) costruzione della rete ecologica, di cui alle tav. 2.1 e 2.2 allegate al piano, a partire dai nuclei di naturalità esistenti, lungo i corridoi ecologici, con l'inclusione degli spazi rurali coperti da vegetazione persistente (oliveti, frutteti, vigneti ecc..), degli orti, delle aree verdi urbane e delle aree residuali, urbane e rurali, trascurate e abbandonate dall'uomo, nel loro insieme importanti per la conservazione della diversità ecologica;

c) allontanamento del traffico pesante e veloce;

d) sviluppo del trasporto pubblico e della velocità lenta;

e) conservazione della viabilità esistente, evitando la creazione di nuove arterie;;

5. Alle Zone Speciali di Conservazione ricadenti nelle aree contigue si applicano le misure e gli obiettivi di conservazione di cui, rispettivamente, al R.R. Puglia n. 6 del 2016 ("Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" ed al R.R. n. 12 del 2017 (Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)").

6. Nelle aree contigue si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 72 delle NTA del PPTR;

7. L'elaborato del Piano "la rete ecologica tav. 2.1e tav. 2.2" costituisce indirizzo per la redazione dei piani urbanistici generali dei comuni del Parco.

Art. 7 Finalità di tutela: modalità attuative

1. Il Piano persegue, attraverso le NTA e il Regolamento, le finalità di tutela di cui all'art. 3;

2. Nelle Zone Speciali di Conservazione (di seguito, ZSC):

-IT 915 0002, Costa Otranto, S.M. di Leuca;

-IT 915 0005, Boschetto di Tricase;

-IT 915 0001, Bosco Guarini;

-IT 915 0019, Parco delle Querce di Castro

-IT 915 0021, Bosco Le Chiuse

così come designate dall'art. 1 del D.M. 21 marzo 2018 si applicano, secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 3 dello stesso D.M., le misure e gli obiettivi di conservazione di cui, rispettivamente, al R.R. Puglia n. 6 del 2016 ("Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" e n. 12 del 2017 (Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)");

3 Ai fini di cui ai commi 2 e 3, il Regolamento detta la relativa disciplina sulla base delle analisi del territorio (cartografie tematiche settoriali e studi specifici), delle sintesi e delle valutazioni ambientali e paesistiche contenute nel piano;

Art. 8 Misure di conservazione

Al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità di tutela di cui all'art. 3, il piano fa proprie le misure di conservazione di cui alla:

- a) Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979, recante “*Conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica*”;
- b) Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, recante “*Conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa*”;
- c) Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 (C.I.T.E.S.), recante “*Commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione*”;
- d) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, recante “*Conservazione degli uccelli selvatici*” (Direttiva uccelli);
- e) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, recante “*Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica*” (Direttiva Habitat);
- f) Decisione Consiglio 2010/631/Ue, recante “*Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo*” (Protocollo di Madrid);
- g) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, recante “*Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003*”;
- h) R.R. Puglia 28 settembre 2005, n. 24, recante “*Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)*”;
- i) R.R. Puglia 4 settembre 2007, n. 22, recante “*Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni*”;
- j) R.R. Puglia 18 luglio 2008, n. 15, recante “*Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni*”;
- k) R.R. Puglia 22 dicembre 2008, n. 28, recante “*Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, introdotti con D.M. 17 ottobre 2007*”;
- l) L.R. Puglia 4 giugno 2007, n. 14, recante “*Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia*”;
- m) L.R. Puglia 4 dicembre 2009, n. 33, recante “*Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico*”;
- n) le NTA del P.P.T.R. (Piano paesistico territoriale regionale) della Regione Puglia, approvato con DGR 176 del 16.02.2015 e s.m.i.;
- o) R.R. Puglia 10 maggio 2016, n. 6, recante “*Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*”;
- p) R.R. Puglia 10 maggio 2017, n. 12, recante “*Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi*

delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ”.

2. In tutti le Z.S.C. di cui all'articolo 7 comma 1, le Misure di Conservazione di cui al R.R. 6/2016 integrano la disciplina di cui alle presenti N.T.A. e, se più restrittive, prevalgono su di esse.

Art. 9 Attività di documentazione e conoscenza

Con particolare riferimento ai Siti della Rete Natura 2000, l'ente Parco sulla base di indirizzi regionali cura:

- la ricerca e lo studio del patrimonio vegetazionale e floristico nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione;
- la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico, ivi compreso quello ittico, nonché l'individuazione e la conservazione delle popolazioni e dei siti critici.
- la ricerca e lo studio del patrimonio geomorfologico.

Art. 10 Monitoraggio

1. Il Monitoraggio ha lo scopo di verificare periodicamente:
 - a) le condizioni ecologiche, ambientali e paesaggistiche del Parco;
 - b) lo stato di attuazione del piano in relazione agli obiettivi di cui all'art. 3 e alle azioni previste dal piano stesso, con lo scopo di:
 - controllare gli effetti ambientali, economici e sociali derivanti dall'attuazione del Piano del Parco;
 - aggiornare periodicamente i quadri conoscitivi inclusi nel piano anche per valutare le variazioni, rispetto alle condizioni di stato e le evoluzioni eventualmente provocate da azioni e fenomeni non solo endogeni ma anche esogeni, come le variazioni climatiche in corso e gli effetti reali e potenziali conseguenti su aria, acqua, suolo flora e fauna.
2. Ai fini di cui alla lettera b) i programmi, i progetti operativi e le attività di gestione inerenti al monitoraggio dovranno essere finalizzate alla raccolta periodica di dati utili per aggiornare i quadri conoscitivi inclusi nel piano allo scopo di valutare:
 - la salute, la consistenza e i caratteri evolutivi della vegetazione, della flora e della fauna;
 - gli assetti idro-geo-morfologici con particolare riferimento ai processi alluvionali generati dalle copiose piogge occasionali, ai processi erosivi della costa, allo stato delle grotte, alla qualità dell'acqua di falda e di quella marina lungo lo spazio abitato da specie protette e quello dedicato alla balneazione;
 - gli assetti paesaggistici, gli assetti agrari e gli usi del suolo agricolo anche in riferimento allo stato di attuazione degli strumenti urbanistici dei comuni compresi nel Parco e, più in generale, alle politiche territoriali messe in campo;
 - lo stato, la consistenza e gli usi dei beni culturali compresi nell'area del Parco e lungo gli itinerari ambientali e culturali;
 - le aree e gli ambiti eventualmente percorsi da incendi;
 - gli impatti ambientali, economici e sociali provocati dai flussi turistici nelle stagioni di alta presenza;
 - il livello di gradimento espresso dai visitatori e le criticità messe in rilievo.

3. Per l'attuazione del monitoraggio ambientale, il Parco redige un piano con i seguenti contenuti:
 - a) gli obiettivi di sostenibilità da raggiungere nel periodo di validità del piano;
 - b) le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione della efficacia delle scelte di piano, coerentemente con quelli utilizzati nella descrizione dello stato dell'ambiente;
 - c) la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione di cui al punto precedente;
 - d) le misure correttive da adottare.
4. La responsabilità per la gestione delle attività di monitoraggio e per gli adempimenti di cui ai commi precedenti è di competenza del Comitato Esecutivo del Parco, che prevede nel bilancio annuale del Parco risorse adeguate per l'aggiornamento degli indicatori e la redazione del rapporto di cui al comma precedente.
5. L'insieme degli elementi conoscitivi confluirà nella banca dati del costruendo Sistema informativo territoriale del Parco (SITp), supporto necessario per l'orientamento e il controllo delle attività e per favorire la partecipazione pubblica alla conservazione e valorizzazione del Parco.

Art. 11 Cooperazione e intese

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di tutela e di promozione dei beni e delle risorse del Parco l'ente parco ispira la propria azione al principio della cooperazione con i comuni e con tutti i soggetti, anche internazionali, interessati alla relativa azione;
2. A questo fine può utilizzare le conferenze d'area di cui all'art. 13 delle NTA del PPTR e ogni altro strumento convenzionale consentito dall'ordinamento.
3. In particolare :
 - a) partecipa alle azioni di tutela ambientale, anche su scala internazionale;
 - b) promuove la costruzione di intese con i Comuni compresi nel Parco e con quelli in cui ricadono le aree contigue, orientate anche a rendere compatibili gli strumenti di pianificazione vigenti e in itinere con gli obiettivi e le strategie del piano del Parco;
 - c) coopera all'attività di riassetto organizzativo e funzionale alla difesa del suolo del bacino idrogeografico di riferimento. A questo fine raccoglie e comunica alla relativa Autorità le conoscenze rilevanti sotto i differenti profili (geofisico, idrologico e della qualità delle acque, anche di rifiuto);
 - d) promuove la costituzione della Rete dei Produttori del Parco;
 - e) promuove intese e collaborazioni con gli agricoltori al fine di favorire pratiche agricole che, per loro natura, forniscono produzioni di valore qualitativo, strettamente legate alle tradizioni territoriali e a basso consumo energetico e idrico .
 - f) promuove la stipula e la concreta attuazione di protocolli di intesa con Enti, Associazioni, gruppi informali e soggetti che perseguono finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale del territorio;
 - g) promuove intese e collaborazioni con gli operatori agricoli, gli operatori del settore turistico e della ricettività, anche all'interno del Piano di Azione della CETS;
 - h) promuove intese e collaborazioni con le associazioni di categoria nei vari ambiti economici e produttivi;
 - i) favorisce le sinergie e la messa in rete dei diversi servizi del territorio;
 - l) promuove le azioni di valorizzazione e gestione integrata dei beni ambientali e culturali del SAC (SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE) PORTA D'ORIENTE.

Art 12 Quadro normativo di riferimento

1. Le analisi e la definizione degli indirizzi programmatici assunti dal piano sono elaborati nel rispetto della normativa vigente, fra cui, oltre alla normativa di cui all'art. 8, in particolare:

L 6 dicembre 1991, n. 394, recante “*Legge quadro sulle aree protette*”;

L.R. Puglia 24 luglio 1997, n. 19, recante “*Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia*”;

L. R. Puglia 26 ottobre 2006, n. 30, recante “*Istituzione del Parco naturale regionale “Costa Otranto S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”*”;

DGR Puglia 3 agosto 2007, n. 1366, recante “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione in Puglia della Legge regionale 19/97 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette*”;

Circolare esplicativa 29 novembre 2011, Assessorato alla qualità del territorio – Regione Puglia – Servizio Assetto del territorio, recante “*Strumenti di pianificazione per le aree naturali protette*”;

DGR Puglia 5 maggio 2014, n. 770, recante “*Disposizioni in materia di approvazione dei Piani Territoriali dei Parchi Naturali Regionali ex art. n. 20, 21 e 22 della L.R. 19/97*”;

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*”;

P.P.T.R. (*Piano Paesaggistico Territoriale Regionale*) della Regione Puglia, approvato con DGR 176 del 16.02.2015 e s.m.i. ;

PAI (*Piano di Assetto Idrogeologico*) della Regione Puglia;

P.R.T. (*Piano Regionale dei Trasporti*) della Regione Puglia;

P.T.A. (*Piano di tutela delle Acque*) della Regione Puglia ;

R.R. Puglia 28 settembre 2005, n. 24, recante “*Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)*” ;

R.R. Puglia 4 settembre 2007, n. 22, recante “*Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni*”;

R.R. Puglia 18 luglio 2008, n. 15, recante “*Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni*”

R.R. Puglia 22 dicembre 2008, n. 28 *“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei ‘Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”*;

R.R. Puglia 10 maggio 2016, n. 6, recante *“Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”* e s.m.i.

R.R. Puglia 10 maggio 2017, n. 12, recante *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”*.

2. Salva la specificità e prevalenza della disciplina di piano, quest’ultimo tiene conto ai fini della elaborazione della stessa, anche delle previsioni contenute nei seguenti documenti:

- Il Piano Regionale delle Coste adottato dalla Giunta Regionale nel luglio 2009 (con la delibera n. 1392 del 28/07/2009) e approvato con Dgr n.2273 del 13.10.2011.
- Il Prioritized Action Framework ☐ PAF Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d’intervento per la Rete Natura 2000 della Puglia relative al periodo 2014☐2020, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2014, n. 1296.
- Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
- La Carta Europea per il Turismo sostenibile nelle Aree protette
- Il Programma gestionale del Sistema Ambientale e Culturale “Porta d’Oriente” .

Art. 13 Elaborati del piano

Il Piano territoriale del parco è costituito dai seguenti elaborati:

- 1 Documento di Analisi preliminare e Indirizzo metodologico - 23 giugno 2011;
- 2 Bozza dello Schema preliminare - 6 luglio 2012;
- 3 Atlante del Parco
- 4 Norme Tecniche di Attuazione

5. Tavole grafiche come di seguito elencate:

la carta della vegetazione (scala 1:10.000)

tav. 1.1

tav. 1.2

tav. 1.3

tav. 1.4

la rete ecologica (scala 1:25.000)

tav. 2.1

tav. 2.2

il sistema dei beni ambientali e culturali (scala 1:10.000)

tav. 3.1

tav. 3.2

tav. 3.3

tav. 3.4

le unità di paesaggio (scala 1:25.000)

tav. 4

la carta delle interferenze (scala 1:10.000)

tav. 5.1

tav. 5.2

tav. 5.3

tav. 5.4

il sistema della mobilità (scala 1:10.000)

tav. 6.1

tav. 6.2

tav. 6.3

tav. 6.4

i complessi ecologici e funzionali (scala 1:25.000)

tav. 7

le zone (scala 1:10.000)

tav. 8.1

tav. 8.2

tav. 8.3

tav. 8.4

6 studio di *Analisi della sensibilità della costa*

7 glossario delle *Definizioni e qualificazioni*

Titolo II

Disciplina generale degli interventi e delle attività

Art. 14 Interventi vietati in tutte le zone del parco

1. Salva la disciplina delle singole zone e delle attività che vi ricadono di cui al presente piano e al regolamento, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 30/2006 e degli artt. 11, comma 3 e 12, comma 1, lett. b) della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, su tutto il territorio del parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

2. In particolare è vietato:

- a. l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;
- b. l'esercizio dell'attività venatoria, non autorizzata ai sensi del successivo articolo 15;
- c. l'alterazione e la modifica delle condizioni di vita degli animali e in particolare l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
- d. la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali (art. 11, comma 3, lett. a della legge 394/91 e art. 4 comma 1 lettera d della L.R. 30/2006) e fatto salvo quanto previsto all'articolo 15 e da specifico Regolamento riguardante la raccolta delle specie spontanee eduli;
- e. l'asportazione di minerali e materiale d'interesse geologico;
- f. l'introduzione nell'ambiente naturale di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- g. l'effettuazione di opere di movimento terra superficiali e profonde tali da modificare la morfologia del terreno;
- h. la modificazione del regime delle acque;
- i. l'alterazione degli equilibri ecologici, idraulici e idrotermici ovvero tali da incidere sulle finalità istitutive del Parco e in particolare l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- j. il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, ad eccezione dei mezzi di servizio (guardia forestale, ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile) e di quelli necessari allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;
- k. la costruzione di nuove strade e l'ampliamento delle esistenti;
- l. il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo (lett. h comma 3 L 394/91);
- m. la realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta ed il riuso delle acque piovane ed i sistemi di trattamento e riuso delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e/o fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi deve essere realizzata in modo da mitigarne l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria del manufatto al servizio del quale sono realizzati, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- n. la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

- o. realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e per tutti gli impianti a rete se interrati sotto strade esistenti, con esclusione di quelle rurali e interpoderali.
 - p. la realizzazione e ampliamento di nuove attività estrattive;
 - q. la rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione naturalistica;
 - r. la eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.
 - s. l'installazione di batterie di fuochi d'artificio in occasione di feste patronali;
 - t. l'installazione di strutture per spettacoli viaggianti;
3. Fatta salva la disciplina contenuta nel Regolamento, all'interno del parco è inoltre vietato:
- a. l'uso di diserbanti, fungicidi ed insetticidi su popolamenti vegetali in fioritura, siano esse specie coltivate o spontanee e/o infestanti delle colture agrarie;
 - a. l'introduzione di piante ornamentali, agrarie o forestali (e/o loro materiale di propagazione) nonché di specie e razze animali provenienti da altri contesti geografici che possono:
 - risultare invasive nel territorio del Parco;
 - incrociarsi con i popolamenti autoctoni;
 - determinare introduzioni di patogeni e/o specie animali e vegetali invasive;
 - essere in contrasto con i caratteri culturali e paesaggistici locali.

Art. 15 Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Salva la disciplina delle singole zone e delle specifiche attività che vi ricadono di cui al presente piano e al Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 30/2006, lettere b), d) seconda parte ed e); dell'articolo 11 legge 394/91, comma 3 lettere d ed f, sono consentiti i seguenti interventi, previa autorizzazione dell'Ente di gestione:

- a. l'attività venatoria limitata ai soli interventi di controllo delle specie previsti da art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e agli eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- b. gli interventi sulle specie vegetali spontanee, limitati a fini scientifici e di studio indicati nell'atto autorizzativo;
- c. l'asporto di minerali e materiali di interesse geologico, di cui al punto e) dell'art. 4 l.r. n. 30/2006, limitato ai soli casi e per gli scopi individuati nell'atto autorizzativo;
- d. lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani;
- e. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura (lett. f art. 11 legge 394);
- f. la costruzione di nuove strade con manto permeabile e l'ampliamento delle esistenti purché in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
- g. la fruizione delle zone a di cui all'art. 29 laddove è prevista la sola fruizione controllata;
- h. la realizzazione di impianti forestali ed agrari nonché la realizzazione di giardini purché effettuati con specie propagate in Puglia da semi e materiale di propagazione originari della stessa regione.

2. Qualsiasi introduzione nel Parco di specie vegetali, di razze zootecniche o di specie animali utilizzate a scopo 'didattico' deve essere sostenuta da giustificati motivi e deve essere preceduta da autorizzazione dell'Ente parco che potrà rilasciarla anche temporalmente.

3. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente e può contenere prescrizioni. Decorsi cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, l'Ente parco può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Art. 16 Interventi edilizi

1. Le definizioni degli interventi edilizi sono quelle di cui al d.p.r. n. 380 del 2001 (t.u. edilizia) e s.m.i.;
2. Ai sensi dell'art. 9 l.r. n. 30/2006, il rilascio di permessi, concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, purché completa in ogni sua parte.

3. Ai fini di cui al comma 2, il richiedente, in aggiunta agli elaborati richiesti per il rilascio del Permesso di Costruire o degli altri titoli, dovrà presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia del comune nel cui territorio ricade l'intervento due copie cartacee ed una copia in formato elettronico su CTR del progetto, completa degli elaborati progettuali integrati da:

a. il rilievo completo dell'area di intervento, con indicazione puntuale dell'orientamento, dell'altimetria dei luoghi, delle colture presenti, delle essenze vegetali presenti, degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, di aie, pozzi, dei pascoli e delle risorgive, ed ogni altro elemento caratterizzante di valore storico o identitario.

b. il disegno dettagliato della sistemazione esterna proposta, con indicazione puntuale delle essenze vegetali utilizzate (nome scientifico e volgare), delle modalità di trattamento delle superfici non a verde, particolari della recinzione e di ogni altro elemento significativo inserito nell'area.

c. il calcolo dell'indice di permeabilità prima e dopo l'intervento, calcolato ai sensi del corrispondente criterio del Protocollo Itaca Puglia.

d. una relazione dettagliata contenente la verifica della conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento.

Art. 17 Modalità di intervento per il recupero, la manutenzione ed il riuso delle Masserie

1. Per le masserie presenti in tutte le zone del Parco sono ammissibili progetti di recupero, manutenzione e riuso alle seguenti condizioni:

- sia individuata e perimetrata l'Unità Minima di Intervento (UMI), ai sensi di quanto prescritto nell'elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- sia effettuato il rilievo conoscitivo per come prescritto nell'elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- il progetto degli interventi di trasformazione dovrà conformarsi quanto contenuto nel capitolo 3 dell'elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- qualsiasi eventuale ampliamento dei fabbricati, se compatibile con la disciplina urbanistica vigente, dovrà ricadere nell'ambito della UMI e dovrà essere rispondente alle indicazioni descritte nell'elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali, capitolato, sia in termini dimensionali

- massimi che in relazione alle destinazioni per le quali l'ampliamento è consentito;
- la destinazione d'uso prevista dal progetto di riuso, dovrà essere compatibile con lo strumento urbanistico vigente, con i caratteri dell'edificio esistente e rispondere ai requisiti di cui al capitolo 4 dell'elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;

2. Nell'area di pertinenza delle Masserie presenti nel Parco è prescritta la tutela degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, di antichi frutteti, di aie e pozzi;

3. Per le Masserie esistenti all'interno del Parco le destinazioni d'uso consentite per eventuali progetti di riuso, in accordo con quanto contenuto nelle Linee Guida del PPTR già citate e compatibilmente con lo strumento urbanistico vigente, sono le seguenti:

- Aziende agricole
- Annessi rurali
- Opifici agro-alimentari
- Aziende artigiane di produzione di beni connessi alle attività colturali
- Commercio dei prodotti agricoli all'origine
- Residenze rurali permanenti
- Residenze rurali stagionali
- Strutture ricettive - Agriturismo
- Strutture ricettive - Turismo rurale
- Attività eno-gastronomiche
- Attività di ricerca e sperimentazione agraria
- Strutture a destinazione culturale legate al mondo rurale locale
- Alberghi e strutture ricettive in genere.

4. Non sono in ogni caso consentite attività in contrasto con le finalità istitutive del Parco di cui all'art. 2 della legge ed all' art. 3 del presente piano;

5. In ogni caso e per tutte le Masserie esistenti il progetto di recupero funzionale e ristrutturazione dovrà obbligatoriamente comprendere quello di destinazione di un'area, pari almeno al 5% dell'area agricola di proprietà connessa funzionalmente alla Masseria e contenuta nella UMI, ad "area di interesse ecologico" con riferimento alla definizione di EFA (Ecological Focus Area) di cui al decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, in relazione agli studi di carattere ecologico condotti per la redazione del Piano e suoi successivi aggiornamenti.

Art. 18 Modalità di realizzazione degli interventi consentiti

1. Per tutti gli interventi di trasformazione consentiti dal piano, assumono carattere prescrittivo:

a) per i manufatti rurali

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;

- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette; □

b) per le trasformazioni urbane - Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane; □

c) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture □ - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture; □

d) per ogni intervento sui muri a secco le indicazioni contenute nella D.G.R. del 5 luglio 2010, n. 1554 "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 - Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009".

Art. 19 Disciplina e gestione dei rifiuti

1. Il Parco si pone come territorio "plastica free" e promuove la riduzione dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali compostabili e/o riutilizzabili.
2. Il Parco promuove protocolli d'intesa con i comuni per attuare iniziative a sostegno della riduzione nella produzione dei rifiuti.
3. Il Parco promuove progetti di educazione ambientale sul riciclaggio dei rifiuti.
4. Tutte le iniziative e gli eventi finanziati e/o sponsorizzati dal Parco obbligano il richiedente all'utilizzo esclusivo di stoviglie compostabili ed alla differenziazione di tutti i rifiuti prodotti.
5. Tutte le attività di gestione e manutenzione del verde nel territorio del Parco devono essere condotte in maniera tale da ridurre la produzione di rifiuti. Gli scarti vegetali prodotti devono essere riutilizzati in processi di compostaggio di qualità o, dove concesso, bruciati in loco secondo tempi e procedure indicati nel regolamento e nelle specifiche ordinanze comunali emesse d'intesa con il Parco.

Titolo III

Disciplina degli interventi nei complessi ecologici e funzionali

Articolo 20 Complessi ecologici e funzionali

1. I Complessi ecologici e funzionali definiscono campi aventi caratteristiche affini, più o meno estesi, anche non contigui, che intersecano più unità di paesaggio e includono i Siti di Interesse comunitario (SIC) anche non compresi nell'area del Parco come perimetrata dalla legge LR 30/2006 istitutiva;
2. Ai Complessi ecologici e funzionali sono attribuite specifiche denominazioni che alludono agli usi tradizionali e consolidati e ai paesaggi secolari che testimoniano una sapiente interazione tra natura e assetti rurali. □ I complessi ecologici e funzionali, rappresentati con maggiore dettaglio nella TAV. 7 in scala 1:25000, sono così denominati:

Complessi di pregio ambientale e paesaggistico i cui caratteri sono sottolineati dall'antica tradizione della pastorizia.

Complessi rurali di valore naturalistico nei quali persiste la naturalità diffusa, sottolineata dai caratteri idrogeomorfologici, vegetazionali e dalla spiccata vocazione faunistica.

Complessi boschivi residuali nei quali permangono antichi querceti sempreverdi o nuclei di querce a foglie caduche come quelli di vallonea.

Complessi rurali costieri dell'antica tradizione contadina disegnati dai campi e dagli orti agricoli ricavati lungo i pendii della costa rocciosa.

3. La individuazione dei complessi ecologici e funzionali giustifica la specifica disciplina dei singoli habitat di cui agli articoli seguenti.

Articolo 21 Habitat di grotta e inghiottitoi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, dalla disciplina specifica delle singole zone e dal regolamento, nei territori del parco interessati da habitat di grotta non sono ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

- a. modificazione dello stato dei luoghi che non sia finalizzata al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;
- b. rottura, modellazione o asportazione di roccia o speleotemi;
- c. l'alterazione delle caratteristiche microclimatiche;
- d. interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione che comportano la demolizione e ricostruzione in situ;
- e. sversamento di reflui, inquinanti di qualsiasi tipo, terra ed inerti anche se provenienti dal suolo sovrastante;
- f. qualsiasi forma di inquinamento prodotto da motori non elettrici;
- g. chiusura o messa in sicurezza delle cavità senza il parere del Parco o in difformità ad esso;
- h. frequentazione non autorizzata dell'ambiente di grotta;
- i. trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo della grotta, e della fascia di salvaguardia di 100 m o come diversamente definita nei piani comunali legittimante adeguati al PPTR;

2. il Regolamento del Parco definisce le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle infrastrutture eventualmente necessarie o di sostituzione di quelle esistenti ma ritenute inadeguate, nonché ogni altra diversa modalità di usi compatibili, nonché la classificazione delle cavità ai sensi delle misure di conservazione di cui al R.R. 6/2016.

Articolo 22 Boschi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, dalla disciplina specifica delle singole zone e dal regolamento, nelle zone del parco interessate dalla presenza di boschi non sono ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

- a. trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi, previa autorizzazione del Parco, interventi con finalità antincendio; diretti alla gestione forestale; al ripristino/recupero di situazioni degradate; alla infrastrutturazione degli ambiti boschivi destinata all'uso ludico e didattico; sono fatti salvi gli interventi di rinaturalizzazione e bonifica come l'eliminazione di specie esotiche e i tagli di diradamento per il miglioramento strutturale della vegetazione boschiva;

- b. allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- c. interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione finalizzata alla demolizione e ricostruzione in situ;
- d. apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;
- e. impermeabilizzazione di strade rurali;
- f. eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- g. realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto fatto salvo interventi autorizzati e finalizzati alla conservazione;
- h. accensione di fuochi e bivacco in aree non autorizzate;
- i. raccolta di plantule, semi ed altro materiale di propagazione a scopo vivaistico fatto salva la raccolta eseguita, previa autorizzazione, nei nuclei boschivi individuati quali "Boschi da seme" ai sensi della disciplina vigente (det. dirigente servizio foreste 21 dicembre 2009, n. 757 e s.m.i.);
- j. raccolta non autorizzata di funghi e materiale vegetale come frutti, semi, foglie, radici, ecc.
- k. il transito con mezzi motorizzati, fatto salvo quelli elettrici per disabili, i mezzi di servizio (guardia forestale, ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile), compresi quelli necessari allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;
- l. manifestazioni sportive e culturali non autorizzate.

2. Le pratiche silvo-culturali ordinarie devono attenersi a finalità naturalistiche dirette a favorire:

- le specie spontanee;
- i processi naturali di decomposizione della sostanza organica;
- il mantenimento o il ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone.

Art. 23 Pascoli e prati naturali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, dalla disciplina specifica delle singole zone e dal regolamento, nei pascoli, in qualunque zona ricadenti, sono vietate le seguenti attività:

- a. la rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;
- b. l'eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- c. qualunque trasformazioni del terreno (arature anche superficiali, livellamenti del suolo e dei piani di calpestio), dissodamento e macinazione delle pietre e della roccia affiorante;
- d. la conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole;
- e. l'apporto esogeno di materiale organico come letame, compost, fertilizzanti in genere, inerti di qualsiasi genere e scarti vegetali anche provenienti da aree agricole contigue;
- f. la conversione in pascoli o prati irrigui;
- g. la realizzare impianti boschivi sottraendo superficie all'habitat;
- h. la conduzione di allevamenti di tipo diverso da quelli previsto dal Regolamento;
- i. il transito con mezzi motorizzati, fatto salvo quelli elettrici per disabili, i mezzi di servizio (guardia forestale, ambulanze, vigili del fuoco, protezione civile), compresi quelli necessari allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
- j. lo sversamento di reflui, di inquinanti di qualsiasi tipo, di terra, inerti, scarti vegetali, anche se provenienti da aree agricole contigue;

k. l'accensione di fuochi e bivacchi;

2. Previa autorizzazione dell'Ente Parco possono essere realizzati:

- a. i camminamenti che prevedono il solo calpestio di tracciati non superiori al metro e mezzo di larghezza;
- b. le fasce tagliafuoco secondo modalità di esecuzione contenute nell'autorizzazione, in base alle modalità e specifiche prescrizioni del Regolamento del Parco;

3. L'attività di pascolamento deve essere condotta sotto la supervisione dell'Ente Parco che verifica lo stato di conservazione dei pascoli attraverso la regolare attività di monitoraggio scientifico e, se necessario, provvede a ridefinire le modalità di conduzione dello stesso pascolamento, secondo i principi della gestione attiva.

4. Il Parco sostiene le aziende zootecniche del parco che conducono allevamenti di tipo estensivo, garantendo l'uso del territorio a fini di pascolamento e promuovendone i relativi prodotti.

5. Sono in ogni caso fatte salve e, se più restrittive, prevalenti le misure di conservazione dell'habitat 6220 di cui al R.R. 6/2016;

Art. 24 Versanti rocciosi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, dalla disciplina specifica delle singole zone e dal regolamento, nei territori del parco interessati da habitat dei Versanti rocciosi non sono ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

- a. modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;
- b. interventi di consolidamento, disgaggio e contenimento di materiale roccioso fatto salvo, previa autorizzazione dell'Ente Parco, per quelli relativi a siti di elevata frequentazione e quindi di maggior rischio per l'uomo;
- c. prelievo di rocce e fossili;
- d. realizzazione di infrastrutture per la fruizione, l'accesso e/o la messa in sicurezza dei luoghi, fatto salvo quelle autorizzate in specifici progetti coerenti con le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Regolamento del Parco;
- e. attività sportive ed escursionistiche eseguite in luoghi, periodi e con modalità diverse rispetto a quanto previsto dal Regolamento;
- f. manifestazioni sportive ed escursionistiche non autorizzate;

Art. 25 Aree umide

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, dalla disciplina specifica delle singole zone e dal regolamento, nei territori del parco interessati da aree umide non sono ammissibili tutti i piani, progetti e interventi che comportano:

- a. la modificazione dello stato dei luoghi con particolare riferimento alla morfologia e al regime idrico del corpo d'acqua;

- b. l'alterazione delle caratteristiche dell'alveo e delle sponde fatto salvo interventi di ingegneria naturalistica che mirano alla eliminazione di fattori di degrado ambientale e al recupero di condizioni naturali;
- c. l'alterazione del carattere stagionale di corpi d'acqua come le vaschette di dissoluzione, gli stagni temporanei ed i corsi d'acqua di tipo torrentizio;
- d. la realizzazione di barriere, anche temporanee, che ostacolano il ricarica del corpo d'acqua attraverso ruscellamento naturale;
- e. la realizzazione di infrastrutture per la fruizione, l'accesso e/o la messa in sicurezza dei luoghi, fatto salvo quelle autorizzate in specifici progetti coerenti con le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Regolamento del Parco;
- f. l'introduzione di fauna e flora acquatiche fatto salvo interventi autorizzati di natura scientifica e/o di rinaturalizzazione;
- g. la pesca e il prelievo di fauna acquatica se non autorizzata a fini scientifici e di conservazione;
- h. le attività sportive acquatiche e le immersioni non autorizzate;
- i. lo sversamento di materiali inerti, di liquami e di inquinanti di qualunque natura;
- j. l'emungimento idrico non autorizzato;
- k. la realizzazione ed ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue così come previsto dall'art. 14 punto m e relative eccezioni.

Art. 26 Aree agricole

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, dalla disciplina specifica delle singole zone e dal regolamento, nelle aree adibite alle pratiche agricole, in qualsiasi zona ricadenti, sono vietati:

- a. le attività agricole diverse da quelle prescritte nel manuale CEE sulla condizionalità (Regolamento agro ambientale (CE) n. 73/2009 e s.m.i.);
- b. le arature profonde e quelle, a qualunque profondità, praticate con aratri per lo scasso dei terreni, in quanto incidenti sulla roccia immediatamente sottostante il franco di coltivazione creatosi negli anni;
- c. l'impianto di colture arboree o nuove colture erbacee senza il parere preventivo dell'Ente Parco;
- d. il livellamento e la modellazione, con riporti di terra o altro materiale, delle superfici accidentate o con roccia affiorante nei terreni terrazzati;
- e. l'uso di diserbanti, fungicidi ed insetticidi su popolamenti vegetali in fioritura, siano esse specie coltivate o spontanee e/o infestanti delle colture agrarie;

2. Nell'ambito del perimetro del Parco è incoraggiato il mantenimento delle superfici agricole esistenti. L'ampliamento delle stesse è consentito esclusivamente a scapito della riduzione di habitat antropici, quali incolti interclusi o limitrofi ad aree urbane e suburbane, a condizione che i relativi metodi di conduzione agricola non riducano il livello di biodiversità vegetale e animale presente;

3. Le pratiche agricole devono essere orientate verso un'agricoltura ecocompatibile e multifunzionale, volta a regolarizzare gli equilibri fisiologici del terreno, preservandone le caratteristiche biologiche, organiche e strutturali ed in particolare a:

- incrementare il livello di biodiversità presente;
- non arrecare disturbo alle comunità vegetali spontanee e agli animali selvatici presenti;

- facilitare la sosta e/o il rifugio degli animali selvatici presenti;
- preservare gli habitat utili alla nidificazione dell'avifauna e alla pastura per la fauna selvatica;
- rendere attivo il ruolo dell'agricoltore come custode del territorio e della biodiversità agraria presente;

4. Nelle aree adibite a pratiche agricole l'Ente Parco può prevedere forme di indennizzo, dietro richiesta e previa valutazione del Comitato Esecutivo del Parco, per danni o perdite di produzione derivanti dall'azione predatoria o di animali selvatici.

5. La conduzione dei terreni, secondo i principi dell'ecocompatibilità, è attestata dal rilascio dei marchi di certificazione da parte degli organismi di controllo competenti, ovvero con autodichiarazione dell'azienda, contenente espressa accettazione dei controlli e dei riscontri richiesti dall'Ente Parco.

Titolo IV ***Unità di paesaggio e zone***

Art. 27 Le Unità di Paesaggio: individuazione e descrizione

1. Il piano delimita otto unità di paesaggio (Up), di cui all'Atlante del Parco e alla tavola 4, in relazione ai caratteri ambientali, paesaggistici, storico-culturali e identitari determinati da processi antropici che conferiscono particolare pregio ai differenti ambiti e le denomina utilizzando immagini della tradizione e termini tuttora in uso tra le popolazioni, che richiamano gli elementi più eloquenti della memoria storica e collettiva.

2. Ciascuna Up, in quanto individuata in relazione a legami funzionali fra le diverse componenti ambientali, può comprendere zone differenti all'interno del parco ed aree esterne al perimetro del parco.

3. Di ogni Up il piano fornisce le seguenti descrizioni e sintesi interpretative:

Up1 I Pascoli salentini orientali

Comprende una vasta area degradante verso il mare che da Otranto giunge ai confini di Castro, caratterizzata prevalentemente da pascoli – habitat prioritario – seminativi e piccoli nuclei di macchia mediterranea. Una lunga cornice scenica, visibile da terra e da mare, entro cui scorrono, da nord a sud, immagini di straordinaria forza visiva ed emozionale: la piana dell'Orte con la Torre del Serpe, Punta Palascia con il faro, il pianoro di Sant'Emiliano e la Torre omonima, l'insenatura di Porto Badisco, la grotta dei Cervi, la costa alta e rocciosa di Santa Cesarea, le sorgenti sulfuree e il centro urbano di Santa Cesarea, nel quale spiccano singolari architetture eclettiche.

Particolare rilievo assume il popolamento esclusivo di Veccia di Giacomini distribuito lungo i canali di Badisco.

E' l'ambiente ideale per la nidificazione, riproduzione e stop-over di specie faunistiche stanziali (mammiferi, rettili, anfibi e uccelli), alcune anche di elevato valore naturalistico e conservazionistico;

Up2 L'Orte e la Cava di Bauxite

All'interno dei Pascoli salentini orientali l'Orte indica una vasta area e un bacino delimitato a sud da Punta Palascia di straordinario valore paesaggistico e identitario sin dalla dominazione bizantina (sec. VI-XI). Ne sono testimonianza i toponimi legati al sorgere del sole (ornyo) e al culto mariano (pan

agia, la tutta santa). Al suo interno si trova la Cava dismessa di bauxite, denominata anche “Lago verde di Capo d’Otranto”, che costituisce un geosito d’interesse scientifico, con caratteri paesaggistici rilevanti. La vegetazione e la fauna che popolano il sito e la sua unicità paesaggistica arricchita dall’acqua di falda sul fondo e dalle straordinarie luci e colorazioni che assumono gli elementi del contesto nel corso della giornata e per effetto delle differenti condizioni atmosferiche, attribuiscono all’ecosistema un riconosciuto e particolare pregio.

Up3 La Rocca di Castro

La Rocca di Castro include il borgo antico e un’ampia area di contorno, nella quale sono visibili i segni delle stratificazioni storiche e delle civiltà più antiche.

La Rocca appare però “assediate” dagli insediamenti che si srotolano dal pendio verso il mare, sotto cui insiste il sistema delle grotte e, più in particolare, le grotte Zinzulusa e Romanelli, di straordinario pregio geo-naturalistico e scientifico. Sugli altri versanti, resistono alle pressioni insediative, un nucleo originario di lecceta e la campagna olivetata, anche terrazzata lungo i pendii, contornata da muretti a secco dentro cui permangono antichi alberi di carrubo.

Up4 Le Terrazze olivetate

Le terrazze costituiscono un segno permanente del paesaggio salentino costruito dall’uomo, che ha utilizzato le tecniche dei terrazzamenti per “piegare” agli usi agricoli terreni acclivi, poco fertili o marginali.

Le terrazze olivetate uniscono una lunga fascia costiera, il cui fronte di contenimento è realizzato con pietre di campagna ricavate dallo spietramento degli stessi terreni. Sono luoghi in via di abbandono o scarsamente sfruttati ai fini agricoli. Molti campi di olivi sono sopraffatti dalla rigenerata macchia che tenta di riconquistare lo spazio naturale. Il paesaggio caratteristico di questa unità è costituito da oliveti, gariga, macchia e muretti a secco che, nel caso delle “mantagnate”, superano i due metri di altezza. Questa unità di paesaggio offre habitat idonei per rettili (Colubro leopardino, Cervone), mammiferi rari (Tasso, Faina, Donnola), rapaci notturni (Assiolo, Gufo,). Preoccupano gli incendi che negli ultimi anni interessano ampie zone di oliveti in abbandono culturale.

Up5 Il Campo della Vallonea

L’areale che definisce l’unità di paesaggio è più ampio della superficie che occupano effettivamente le piante isolate o i frammenti di bosco di querce rilevati sul campo. L’unità di paesaggio unisce, infatti, l’habitat e il contesto agro-paesaggistico nel quale si ritrovano queste emergenze botaniche, unite ad altre specie arboree e arbustive e alle morfologie del suolo.

Up6 Le “Mantagnate” e i Dirupi

Le “Mantagnate”, come le Terrazze olivetate, sono piccoli campi agricoli ricavati lungo i pendii del costone roccioso che degrada verso il mare ma, a differenza di queste ultime, le Mantagnate sono recintate con muri più alti rispetto al piano di campagna, che in alcuni casi raggiungono e superano anche i due metri di altezza. Le pareti sono realizzate a secco con pietre di campagna. In questo caso i muri fungono da sostegno del terrapieno e da riparo dai venti salsi provenienti dal mare. Lo spazio così protetto era destinato agli orti familiari, utilizzati prevalentemente per la coltivazione di leguminose e ortaggi. Le “Mantagnate” e le *pagghiare* che costellano la fascia costiera che da Tiggiano ed Alessano giunge al Capo di Leuca disegnano un paesaggio straordinario nel quale, tuttavia, si percepisce ormai l’assenza dell’uomo e del contadino, artefici di quell’architettura rurale. L’Ortucupu a Leuca costituisce

un tipico e straordinario esempio di “mantagnate” realizzate sui dirupi; il disegno e la costruzione del paesaggio richiamano quei ricami che le abili mani delle donne salentine ancora oggi riescono a realizzare,

Le “Mantagnate” come le “Terrazze olivetate” si mostrano come luoghi abbandonati nei quali la naturalità ha ritrovato la forza di espandersi e ricreare habitat (Garighe di Euforbia arborea) per i rettili, i mammiferi ed i rapaci notturni.

Up7 La Falesia

La denominazione evidentemente risente delle caratteristiche geomorfologiche del tratto di costa: alte pareti a picco sul mare dalle forme spettacolari ma anche espressive dei processi erosivi che il mare con il suo movimento ondoso produce. La roccia a tratti è ricoperta da vegetazione rupicola tipica ad elementi esclusivi quali Fiordaliso nobile, Garofanino salentino, Fiordaliso di Leuca, Fiordaliso salentino e, in altre parti, più verso l'interno, è ricoperta da macchia mediterranea. La Falesia è popolata dalla fauna tipica degli habitat rupestri e di grotta in quanto sito idoneo per lo svernamento e la riproduzione di chirotteri e uccelli - Rondone maggiore e Rondone pallido – e per la nidificazione del Passero solitario, della Monachella e probabilmente di Berte, Falco pellegrino e del Martin pescatore.

Le acque marine antistanti sono sito di transito e nutrimento per numerose specie di uccelli marini anche di specie rare: Labbo, Gabbiano corso, Gabbiano corallino.

Le numerose grotte sparse lungo la costa dentro cui si rifugia fauna rara di particolare valore conservazionistico, attribuiscono a questa unità di paesaggio caratteri ancora prossimi alla naturalità.

Up8 I Canalonì di Leuca e gli Insediamenti rupestri.

I canalonì o “gravinelle” sono depressioni di origine carsica le cui forme caratterizzano il Capo di Leuca, la porzione più a sud della penisola salentina. I caratteri idro-geo-morfologici, le specie vegetali presenti (comunità di alloro, di pino d'Aleppo, macchie, vegetazione igrofila), le numerose grotte sparse lungo la costa dentro cui si annida la fauna, anche rara, che trae nutrimento dalle acque marine, attribuiscono a questa unità di paesaggio caratteri ancora prossimi alla naturalità e gli insediamenti rupestri diffusi lungo i canalonì e nella campagna retrostante attribuiscono ad essa un carattere di eloquente arcaicità.

Art. 28 Le zone del Piano: individuazione e descrizione

1. In relazione al diverso grado di protezione il piano precisa mediante zonizzazione le seguenti destinazioni delle diverse parti del Parco (art. 12, comma 2, L. 394/91):

Zona a: riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo;

Zona b: riserve generali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di equilibri naturali degradati.

La zona **b** del Parco ha una matrice di paesaggio costituita da habitat naturali e seminaturali, in cui ricadono elementi antropici di ridotta estensione.

Zona c: aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.

Zona d: aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Art. 29 Disciplina delle singole zone

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, L. 394/91 e dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 30/2006, il piano articola la disciplina delle aree che ricadono in ciascuna zona in funzione al diverso grado di protezione, con specifico riferimento alla protezione della fascia costiera ricadente nelle singole zone.

Art. 30 Zona a - Riserve integrali

1. Le zone **a** del Parco sono quelle indicate nelle tavole 8 e rappresentate analiticamente nel *Documento cartografico e descrittivo* allegato al piano;
2. In tali zone sono consentite esclusivamente attività a scopo scientifico aventi l'obiettivo di monitorare, mantenere e/o migliorare lo stato di conservazione degli habitat;
3. In particolare:
 - a. nella zona **a** *Sistema delle grotte di Badisco*; nella zona **a** *Grotta Romanelli* e nella Zona **a** in località *Zinzulusa* (ambiente interno emerso e sommerso non fruibile al pubblico) è consentito l'accesso, previa autorizzazione dell'Ente Parco e degli altri Enti competenti, ai soli scopi scientifici e di conservazione;
 - b. nella zona **a** *Boschetto delle Vallonee* possono essere autorizzati interventi di rinaturalizzazione e di manutenzione ordinaria e interventi sperimentali ai fini della ricerca scientifica e della prevenzione incendi.
 - c. nella zona **a** in località *Cipolliane* è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Parco e a scopo divulgativo scientifico, l'accesso al primo ambiente di grotta come da cartografia di dettaglio delle zone **a**). Nel secondo ambiente di Grotta è consentito l'accesso, previa autorizzazione dell'Ente Parco e degli altri Enti competenti, ai soli scopi scientifici e di conservazione;

Art. 31 Zona b - Riserve generali orientate

1. Le zone **b** del Parco sono quelle indicate nelle tavole 8 allegate al piano;
2. In tali zone è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. E' altresì vietata la realizzazione di piscine nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti.
3. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ad eccezione degli allevamenti intensivi, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco.
4. Sono altresì ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed edifici esistenti ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i..
5. Ai fini della conduzione dei terreni agricoli ricadenti in tale zona, sono ammesse le sole pratiche agronomiche conformi ai principi dell'agricoltura biologica, biodinamica e sinergica, secondo i rispettivi disciplinari e regolamenti; sono altresì ammesse ed incoraggiate forme di agricoltura familiare e sociale che, in ogni caso, non facciano uso di fertilizzanti e fitosanitari non consentiti in agricoltura biologica.
6. Al fine della fruizione del Parco, è consentito l'attrezzamento delle aree costiere e retrocostiere con accesso al mare con servizi per la balneazione. L'organizzazione di servizi per la balneazione è consentita nei modi e nei limiti di cui agli artt. 34 e ss. del presente piano e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 45, punto 3. b3 delle NTA del PPTR - "Territori costieri" Le aree attrezzate per la balneazione e la fruizione del Parco dovranno garantire al pubblico il libero accesso, il passaggio e la permanenza.

Art. 32 Zone c – Aree di protezione

1. Le zone **c** del Parco sono quelle indicate nelle tavole 8 del piano;
2. In conformità alle finalità istitutive del Parco e ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, è consentito in questa zona il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali con esclusione degli allevamenti intensivi, nonché il mantenimento delle attività di pesca e di raccolta di prodotti naturali ed è incoraggiata anche la produzione agro-alimentare ed artigianale di qualità. Il mantenimento delle attività di cui al presente comma è condizionato alla conservazione e valorizzazione delle specificità e peculiarità paesaggistiche, ambientali e storico-insediative del contesto d'appartenenza.
3. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso, e in particolare gli interventi meglio di seguito definiti:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria; ☐
 - b) interventi di manutenzione straordinaria; ☐
 - c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; ☐
4. Sono altresì consentiti interventi di trasformazione e/o ampliamento di edifici residenziali esistenti, nei limiti di interventi pertinenziali che non costituiscano nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001, ovvero che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Nelle aree di pertinenza di detti edifici è consentita la realizzazione di piscine a condizione che detta realizzazione non comporti scavi e/o la modificazione della morfologia del terreno. Le piscine dovranno avere dimensioni non superiori a 40 mq e fondo di colore terrigeno.
5. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della l.r. del 26 ottobre 2006, n. 30 /2006 per gli edifici rurali esistenti, ad eccezione delle masserie per le quali l'art. 17 detta una specifica disciplina, possono essere realizzati

interventi di trasformazione e/o ampliamento di anche a fini agrituristici e per turismo rurale, nella misura massima, e per una sola volta, del 15 % della loro superficie utile. Detti interventi dovranno rispettare le linee guida di cui all'art. 17 (Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali), previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e successive modificazioni e integrazioni;

6. Ai sensi dell'art. 79, comma 1.3. del PPTR il riuso dei manufatti tradizionali in pietra a secco è disciplinato dall'Elaborato n. 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco” dello stesso PPTR;

7. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle coperture che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

8. Ai fini della conduzione dei terreni agricoli ricadenti in tale zona, sono ammesse le pratiche agronomiche conformi alle norme della Condizionalità in Agricoltura (Regolamento agro ambientale (CE) n. 73/2009 e s.m.i.). relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale). Possono essere comunque imposte specifiche restrizioni sull'utilizzo di determinati fitofarmaci e riportate nel Regolamento del Parco. Sono incoraggiate le conversioni dei terreni condotti con i metodi dell'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica, biodinamica e sinergica.

9. In caso di presenza di allevamenti intensivi e/o sistemi colturali a carattere convenzionale il Regolamento detta tempi e modalità di conversione degli stessi.

Art. 33 Zone d – Aree di promozione economica e sociale

1. Le zone **d** del Parco sono quelle indicate nelle tavole 8 del piano.

2. In queste zone sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nel rispetto delle attività tradizionali esistenti nelle relative zone;

3. Il regolamento definirà le tipologie edilizie consentite, comprese quelle derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia e le modalità costruttive di opere e manufatti nel rispetto dei seguenti principi:

- le nuove costruzioni e le ristrutturazioni degli edifici esistenti dovranno rispettare la tipologia costruttiva tradizionale dei luoghi a salvaguardia del contesto urbano consolidato nel tempo, quanto a forme, distribuzione dei volumi, altezze;
- non sono consentite attività in contrasto con le finalità istitutive del Parco di cui all'art. 2 della legge ed all' art. 3 del presente piano;

4. Ai sensi dell'art. 79, comma 1.3. del PPTR il riuso dei manufatti tradizionali in pietra a secco è disciplinato dall'Elaborato n. 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco” dello stesso PPTR;

5. Ai fini della conduzione dei terreni agricoli ricadenti in tale zona, sono ammesse le pratiche agronomiche conformi ai principi della Condizionalità in Agricoltura (Regolamento agro ambientale (CE) n. 73/2009 e s.m.i.). Sono incoraggiate le conversioni dei terreni condotti con i metodi

dell'agricoltura convenzionale ed intensiva all'agricoltura ecocompatibile, all'agricoltura biologica, biodinamica e sinergica.

Titolo V ***Disciplina delle coste ricadenti nelle singole zone***

Art. 34 Disciplina delle coste: obiettivi e criteri

1. Il piano, in armonia con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla Legge regionale n. 19 del 24.7.1997 e relativa disciplina esecutiva, e con gli obiettivi assunti dal piano stesso all'art. 3, commi 1 e 2, in particolare alle lettere da a) a g), fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche per la tutela del pregio naturalistico e ambientale della costa ricadente nel parco, anche al fine di consentirne usi compatibili con la salvaguardia dei relativi valori e interessi;
2. La disciplina di piano è dettata in armonia con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla Legge regionale n. 19 del 24.7.1997 e con gli obiettivi assunti dal piano stesso all'art. 3, commi 1 e 2, in particolare alle lettere da a) a g) e non implica deroga alle norme sulla tutela del paesaggio;
3. Ai fini dell'erogazione all'interno del parco di servizi per la balneazione, comunque denominati, è favorito l'utilizzo prioritario dell'edificato esistente e delle aree scoperte di pertinenza. In particolare sono consentiti, anche in deroga alla disciplina delle relative zone, cambi di destinazione d'uso anche temporanea dei relativi immobili e/o l'accorpamento di immobili purché su lotti contigui, finalizzati all'erogazione di servizi per la balneazione, per attività ricreative, didattico-educative e per lo sport sostenibile, nonché per usi multifunzionali legati alla fruizione del parco, quali accoglienza turistica, commercio di prodotti tipici locali; bar e ristorazione.
4. Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo della costa nelle forme di cui al comma 2, è consentita la sosta e la permanenza di persone, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 34, 35 e 36 seguenti.
5. I servizi resi con le modalità di cui al comma 3, potranno essere realizzati nei casi e alle condizioni stabiliti dagli articoli seguenti, in relazione ai caratteri della costa, come enucleati nel documento denominato 'Analisi della sensibilità della costa';
6. L'elaborato di cui al comma 5 e la conseguente disciplina di cui agli articoli 34, 35 e 36 costituiscono parametro per la verifica di compatibilità al presente Piano dei Piani Comunali delle Coste.

Art. 35 Costa ad elevata sensibilità

1. La costa classificata ad elevata sensibilità– contrassegnata nell'allegata cartografia in rosso – ricade in zona **a** e **b** del parco;
2. la relativa costa è vocata alla conservazione dell'habitat originario con finalità di osservazione scientifica e didattica e di fruizione naturalistica;
3. Nella stessa la fruizione è inibita se ricadente in zona **a**, mentre è consentita negli altri casi solo nelle forme della Spiaggia Libera senza servizi;

Art. 36 Costa a media sensibilità

1. La costa classificata a media sensibilità - contrassegnata nell'allegata cartografia in giallo –

- ricade in zona **b** del parco;
2. Nella relativa costa la fruizione è consentita solo nelle forme di cui al commi 3 dell' art. 33 del presente piano, nonché nella forma di Spiaggia Libera con Servizi.
 3. Le modalità di realizzazione delle strutture dedicate ai servizi delle SLS sono definite in apposito regolamento.

Art. 37 Costa a bassa sensibilità

1. La costa classificata a bassa sensibilità – contrassegnata nell'allegata cartografia in verde – ricade in zona **b** del parco;
2. Nella relativa costa la fruizione è consentita nelle forme di cui ai commi 3 dell' art. 33, nonché mediante la realizzazione di strutture leggere e amovibili dedicate ai servizi per la balneazione, quali piccoli box per il ricovero delle attrezzature anche sportive, punti di osservazione e relax, anche attrezzati per il ristoro, a condizione che i relativi allacci esterni alle utenze di rete non comportino nuove opere che modifichino in maniera permanente il suolo naturale. L'attrezzamento della costa così classificata dovrà in ogni caso avere carattere amovibile, puntiforme e non invasivo, in modo da non inibire in nessun punto della costa la vista del mare, l'accesso e la permanenza libera del pubblico allo stesso. Le strutture di cui al presente comma sono autorizzate solo nell'arco temporale della stagione balneare e devono essere rimosse entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
3. Tutti i servizi di cui al comma 2 sono funzionali all'accoglienza dei fruitori del parco, in condizioni di parità coi fruitori dei servizi per la balneazione. In particolare devono essere garantite, quale condizione per l'utilizzo a fini commerciali dell'area costiera, eguali condizioni di accessibilità alla costa, senza alcun privilegio per categorie di fruitori (clienti, abbonati ecc.).

Titolo VI

Norme transitorie e finali

Art. 38 Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco è redatto in conformità ai contenuti dell'articolo 11 della L.394/91 e s.m.i. e dell'articolo 8 della L.R. 30/2006; il Regolamento è parte integrante del Piano del Parco ed è adottato contestualmente all'adozione del Piano del Parco o entro i successivi 180 giorni.
2. L'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco e nelle aree SIC (Siti di Interesse Comunitario) anche esterne al perimetro del Parco è disciplinato dal Regolamento del Parco. Quest'ultimo per le zone **a** e **b** del piano ha i contenuti propri dei piani di gestione dei SIC che vi ricadono e può essere oggetto di separata approvazione.
3. Il Regolamento disciplina:
 - a) l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale;
 - b) il tempo entro cui dovrà avvenire la cessazione delle attività interferenti e incompatibili così come individuate sulle tavole distinte dai numeri 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ai sensi dell'articolo 6 punto d) della L.r. 30/2006 ;

- c) le modalità di prosecuzione delle attività interferenti e incompatibili sino alla cessazione prevista;
- d) le modalità per il recupero delle attività allo stato interferenti e incompatibili con le norme e le destinazioni del piano;
- e) le modalità di realizzazione dei manufatti destinati a servizi per la balneazione e fruizione del parco ;
- f) le modalità con cui condurre il pascolamento (carico di bestiame per tipo di vegetazione);
- g) tempi e modalità di conversione degli allevamenti intensivi e/o dei sistemi colturali a carattere convenzionale ;
- h) l'elenco delle specie ritenute a rischio di estinzione;
- i) le modalità di raccolta delle specie spontanee eduli;
- j) per le “aree contigue” che ricadano all'interno del perimetro del SIC “Costa Otranto – Leuca”, le necessarie misure di tutela dell'ambiente, da intendersi come misure minime di conservazione ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE;
- k) le modalità di realizzazione delle infrastrutture eventualmente necessarie o di sostituzione di quelle esistenti ma ritenute inadeguate, nonché ogni altra diversa modalità di usi compatibili;
- l) le modalità di realizzazione delle aree tagliafuoco;
- m) le modalità ed i principi di utilizzo dei fitofarmaci (laddove consentiti).

Art. 39 Individuazione di aree e beni da trasformare o acquisire in proprietà pubblica.

1. Il Piano individua gli immobili situati all'interno del parco, i cui caratteri provocano o prefigurano disturbo all'ecosistema ed ai caratteri identitari degli ambiti di paesaggio; individua anche quei beni che evidenziano rare e straordinarie qualità che rafforzano i caratteri del paesaggio.
2. Per gli uni e per gli altri il Piano propone, ai sensi dell'articolo 6 della L.r. 30/2006, l'acquisizione in proprietà pubblica da destinare ad usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive del Parco, la delocalizzazione e/o la trasformazione compatibile con il contesto.
3. I beni di seguito riportati costituiscono un primo elenco provvisorio di tali beni, scaturito anche dalle segnalazioni effettuate dai Comuni del Parco:
 - a. Masseria Piccinna - Comune di Santa Cesarea Terme in località Vitigliano,
 - b. Cappella di punta Mucurune – Comune di Castro,
 - c. Area contigua al Parco già destinata ad insediamenti alberghieri - Comune di Tiggiano,
 - d. Area prospiciente la spiaggia di Porto Badisco, soprastante la Grotta dei Cervi,
 - e. Compendio monumentale definito dall'area dell' Orte con l'omonima masseria annessa– Comune di Otranto
 - f. Boschetto monumentale delle Vallonee – Comune di Tricase.
 - g. Aree adiacenti la Grotta Zinzulusa.

Art. 40 Beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico e archeologico

1. L'Ente parco, di concerto con la competente Soprintendenza per i Beni culturali e il Paesaggio e per i Beni archeologici, promuove e predispone la catalogazione dei Beni culturali e ambientali identificati nell'elenco dei Beni censiti nell'area del Parco e delle Aree contigue, riportato nell'Atlante del Parco e più limitatamente sulle tavole 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dello stesso Piano.
2. In apposito catalogo saranno definiti: i caratteri del Bene, l'ambito di pertinenza paesaggistica minima necessaria per garantire la

salvaguardia, la valorizzazione e il godimento del bene stesso, le forme di recupero e riuso dei beni in relazione alla tipologia e ai caratteri degli stessi.

Art. 41 Sistema della mobilità del Parco

Il Piano del Parco organizza un sistema di mobilità sostenibile orientato ad annullare e/o ridurre gli impatti ambientali, economici e sociali generati dai veicoli a motore che transitano all'interno dell'area protetta.

Il sistema della mobilità sostenibile tende alla riduzione della superficie asfaltata e mira alla possibilità di utilizzare differenti modalità di spostamento secondo i contesti che s'intende attraversare e delle mete che si vuole raggiungere: auto + bicicletta, treno + bicicletta, bus + bicicletta, solo bicicletta, a cavallo, a piedi. Le tavole del piano dedicate al sistema della mobilità, identificano i differenti percorsi e i punti di snodo nei quali si possono effettuare gli opportuni scambi di mezzo. Le autovetture e i bus provenienti dalle diverse origini giungono e si fermano in prossimità delle stazioni delle ferrovie Sud-Est o in aree, diversamente identificate dal Piano, attrezzate per la sosta e il noleggio di biciclette pubbliche (*bike sharing*); dai nodi di scambio si potrà procedere nelle aree più interne dell'area protetta esclusivamente con le biciclette, a cavallo e a piedi utilizzando percorsi e sentieri abilitati allo scopo.

Sono esclusi dalle limitazioni indicate i mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza e tutti gli altri mezzi, dedicati al monitoraggio e alla manutenzione agro-forestale.

Le tavole 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 raffigurano il sistema della mobilità e una prima classificazione delle strade derivante principalmente dai caratteri ambientali e paesaggistici dei contesti attraversati, dalle caratteristiche morfologiche, geometriche e funzionali. Dai parametri appena indicati discendono le seguenti definizioni e gli usi, secondo la destinazione prevalente, promiscua o esclusiva.

- 1) Strade di scorrimento e di collegamento intercomunale. Sono tutte le strade statali, provinciali e comunali che conducono ai centri urbani dei comuni del Parco.
- 2) Strade a velocità lenta. Tratti di strade che conducono al parco, attraversano i centri costieri del Parco e i territori contigui al parco.
- 3) Strade urbane. Sono le strade interne ai tessuti urbani consolidati e alle aree di margine urbanizzate dei Comuni del parco.
- 4) Strade extraurbane e rurali. Sono le strade asfaltate che conducono ai contesti rurali e ai territori agricoli dei Comuni del Parco.
- 5) Strade di penetrazione al parco. Sono tutte le strade che attraversano le aree contigue al parco (intercluse e di bordo) e conducono al Parco.
- 6) Strade ciclabili. Strade comunali che dai centri urbani conducono al parco. Sono tutte le strade identificate dal Piano nelle tavole sopra indicate, anche se allo stato sono destinate a usi promiscui non specializzati (carrabile, ciclabile, pedonale).
- 7) Sentieri ciclopeditoni. Strade rurali (sterrate e asfaltate) che conducono al parco.
- 8) Sentieri e cammini o "tratturi". Sono tutti i percorsi interni al Parco, in terra o con affioramenti rocciosi, percorribili a piedi e, ove consentito, in bicicletta.
- 9) Accessi al parco. Aree destinate a segnalare l'ingresso al parco.

Le strade e i sentieri di cui ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7 dovranno progressivamente essere trasformati in "strade bianche" tipo "macadam". La tecnica costruttiva per la realizzazione delle strade bianche prevede uno strato superficiale costituito da pietrame calcareo di differente granulometria misto a stabilizzato, compattato mediante bagnatura e spianato con un rullo compressore. Lo strato di stabilizzato è posto su una fondazione, costituita da pietre più grosse e squadrate, per uno spessore di circa 25/30 cm.

Art. 42 Risoluzione delle antinomie

1. Nel caso di incertezza o di divergenza tra i confini così come indicati nella cartografia di piano di cui all'art. 5 delle presenti norme e i differenti strati informativi (shapefile) tratti dagli elementi naturali (quali filari di piante o aree boscate), elementi orografici e idrogeografici (salti di quota, corso d'acqua ecc.) o manufatti (sentieri, strade, edifici etc), i confini dell'area naturale protetta o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.

2. Al fine di facilitare le attività di gestione del territorio del Parco l'Ente, d'intesa e in collaborazione con i Comuni del Parco, dispone la trasposizione della cartografia del piano su base catastale. A questo fine verrà seguito il criterio dell'attrazione nei confini del parco della particella che vi ricada per oltre la metà della sua estensione.

3. Ai fini di cui al comma che precede, dopo l'approvazione definitiva del piano, il Consorzio di gestione del Parco valida i confini eventualmente rettificati

Art. 43 Attuazione del Piano

1. L'Ente Parco vigila sullo stato di attuazione del piano e sul rispetto della relativa disciplina. A questo fine si può avvalere – attraverso apposite convenzioni – dell'apporto dei comuni e degli altri enti e associazioni operanti nel settore della tutela ambientale e della protezione civile.

2. L'Ente parco approva con cadenza biennale un rapporto sullo stato di attuazione del piano e ne assicura ampia diffusione, anche in coerenza con quanto previsto all'articolo 10 delle presenti NTA.

3. L'insieme degli elementi conoscitivi riportati nella tavole di piano confluirà nella banca dati del costruendo Sistema informativo territoriale del Parco (SITp), supporto necessario per l'orientamento e il controllo delle attività e per favorire la partecipazione pubblica alla conservazione e valorizzazione del Parco.

Art. 44 Limiti, interpretazione e aggiornamento della disciplina di piano

1. La disciplina di cui al presente piano non trova applicazione nelle zone A e B degli strumenti urbanistici vigenti, escluse dalle norme di tutela ai sensi dell'art. 142 d.lgs. n. 42/2004;

2. Le disposizioni delle presenti norme sono interpretate ed applicate tenendo conto delle nuove e più approfondite conoscenze man mano acquisite, nonché delle innovazioni metodologiche e tecniche adottate ed utilizzate nel settore della protezione dei beni naturali, ambientali e paesaggistici.

3. L'Ente parco cura con cadenza quinquennale l'aggiornamento e l'integrazione delle carte tematiche e degli elaborati ricognitivi del Piano; tali aggiornamenti e integrazioni non costituiscono variante del Piano, come pure la correzione di errori che non incidano in modo significativo né sulla zonazione del Piano stesso, né sulla disciplina dettata dalle presenti norme. Di esse l'Ente Parco dà puntuale comunicazione alla Regione Puglia e ne cura la pubblicazione nelle forme di legge.

Art. 45 Proposta di area marina protetta

Il piano, in accordo con la proposta perimetrazione dell'area marina protetta "Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli" individua un'area contigua alla linea di costa, verso il mare, dentro cui il

contatto tra uomo e natura e le esplorazioni superficiali e subacquee potranno avvenire nel rispetto degli ecosistemi, terrestri e marino.

Lo specchio d'acqua così definito è proposto per l'istituzione di un'area marina protetta.

Art. 46 I programmi e i progetti per la valorizzazione del parco

I programmi e i progetti del parco elencati nell'Atlante del parco e, in questa fase, delineati in forma di indirizzi, rappresentati nell'Atlante del parco in forma concettuale e ideogrammatica, saranno definiti nella fase attuativa del piano, di concerto con i Comuni del Parco.

I progetti orientati alla tutela e valorizzazione delle risorse territoriali naturali e culturali, in coerenza con gli obiettivi strategici del piano, dovranno esprimere contenuti propedeutici a definire:

- le attività di monitoraggio e gestione ambientale del parco;
- la regolazione e il controllo degli assetti idrogeomorfologici;
- le azioni di conservazione attiva, fruizione didattica e scientifica della flora e della fauna che caratterizzano i differenti contesti del parco;
- il riordino e la qualificazione, anche paesaggistica, degli assetti agro-silvo-pastorali e un piano di sviluppo rurale orientato a valorizzare le colture e le tecniche di tradizione locale;
- la regolazione della mobilità nel parco inerente più in particolare all'accessibilità e alla percorribilità del parco in funzione anche della individuazione di circuiti tematici terrestri e marini;
- azioni e progetti per la qualificazione dei margini del parco (aree contigue) e degli accessi al parco mirati a segnalare i differenti percorsi e ad accompagnare i fruitori del parco;
- l'attrezzamento delle aree panoramiche, dei sentieri escursionistici e delle aree costiere balneabili;
- i programmi di animazione incardinati su azioni e progetti di carattere culturale, scientifico, didattico, ricreativo, turistico volti ad attrarre i visitatori e, più in generale, a costruire e diffondere consapevolezza per la tutela e la sopravvivenza del parco;
- il piano/programma per il turismo e la fruizione del parco, orientato alla qualificazione e integrazione dei settori strategici per l'economia locale: agricoltura, turismo, beni culturali e attività a questi connessi;
- la qualificazione e la valorizzazione dei contesti ambientali e urbani funzionali alla promozione economica e sociale. Tra questi il piano individua un primo elenco di siti meritevoli di progetti pilota: la Cava di bauxite di Otranto, il Borgo di Badisco, il Centro Canali di Ortelle, Contrada Palane e la Serra del Calino a Tricase.

Art. 47 Progetti specifici nell'area del Parco

1. Le zone del Parco, diverse dalle A, possono essere utilizzate per la realizzazione di specifici progetti coerenti con le finalità del Piano e in particolare con gli interessi pubblici della tutela della natura, della valorizzazione dei territori stessi e della promozione della vita delle popolazioni interessate;
2. I progetti di cui al Comma 1 sono proposti dai Comuni, anche consorziati, i cui territori ricadono nel perimetro del Piano, e dovranno rispettare i canoni dell'innovazione, leggerezza e non invasività;
3. L'approvazione dei relativi progetti spetta all'Ente Parco che vi provvede d'intesa con la Regione. La stessa determina, ove occorra, variante alla zonizzazione di cui al presente Piano

Art. 48 VIA E VAS

I programmi, i piani e i progetti, interessanti le aree interne al parco e le aree contigue al parco sono sottoposte alle procedure di VAS e di VIA, secondo quanto previsto dalle norme regionali vigenti in materia.

Art. 49 Disciplina transitoria

Sino all'approvazione definitiva del Piano, vigono le norme di salvaguardia di cui alla L.R. n. 30 del 2006, integrate, per le porzioni di ZSC ricadenti nel perimetro del Parco, dalle misure di conservazione di cui al R.R. 6/2016.